



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA U.O. - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **245**

Del **22/12/2016**

OGGETTO:

ADOZIONE DELLA VARIANTE DELLE NTA DEL PRG VIGENTE AGLI ARTT. 5, 6, 8, 24, 25, 35, 39, 40, 42, 44, 46, 53, 20 SPA, AI SENSI DEGLI ARTT. 15 COMMA 5 E 30 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., - ATTUAZIONE DELL'AGENDA URBANA - i.e.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **18,30** in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione della Presidente del Consiglio, previ avvisi notificati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto il secondo appello nominale alle ore 21.30 sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1)	SERI Massimo	Si	14)	MAGRINI Marianna	Si
2)	AGUZZI Stefano	Si	15)	MINARDI Renato Claudio	No
3)	BACCHIOCCHI Alberto	Si	16)	MIRISOLA Stefano	Si
4)	BRUNORI Barbara	Si	17)	NICOLELLI Enrico	Si
5)	CIARONI Terenzio	Si	18)	OMICCIOLI Hadar	Si
6)	CUCCHIARINI Sara	Si	19)	PERINI Federico	Si
7)	DE BENEDITTIS Mattia	Si	20)	PIERPAOLI Dana	Si
8)	DELVECCHIO Davide	Si	21)	RUGGERI Marta Carmela Raimonda	Si
9)	D'ERRICO Sergio	No	22)	SANTORELLI Alberto	Si
10)	FONTANA Giovanni	Si	23)	SERRA Laura	Si
11)	FULVI Rosetta	Si	24)	SEVERI Riccardo	Si
12)	FUMANTE Enrico	Si	25)	TORRIANI Francesco	No
13)	LUZI Carla	Si			

Presenti: **22** Assenti: **3**

Hanno giustificato l'assenza i Signori: **D'ERRICO Sergio - MINARDI Renato Claudio - TORRIANI Francesco**

FULVI ROSETTA, Presidente del Consiglio Comunale riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione la Segretaria Generale **RENZI ANTONIETTA**

Vengono nominati scrutatori i signori: **PERINI FEDERICO, DE BENEDITTIS MATTIA, PIERPAOLI DANA.**

ADOZIONE DELLA VARIANTE DELLE NTA DEL PRG VIGENTE AGLI ARTT. 5, 6, 8, 24, 25, 35, 39, 40, 42, 44, 46, 53, 20 SPA, AI SENSI DEGLI ARTT. 15 COMMA 5 E 30 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I.,
- ATTUAZIONE DELL'AGENDA URBANA - i.e.

E' uscita la consigliera Ruggeri.
Sono presenti n. 21 consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata:

PREMESSO CHE:

Il Piano Regolatore Generale è stato approvato con D.C.C. n. 34 del 19/02/2009, con successive delibere sono state approvate del Consiglio Comunale le seguenti modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione NTA del PRG:

D.C.C. n° 332 del 03/12/2010 - D.C.C. n° 374 del 22/12/2010 - D.C.C. n° 129 del 11/05/2011 -
D.C.C. n° 149 del 26/05/2011 - D.C.C. n° 160 del 15/06/2011 - D.C.C. n° 233 del 12/09/2011 -
D.C.C. n° 260 del 29/09/2011 - D.C.C. n° 34 del 22/02/2012 - D.C.C. n° 35 del 22/02/2012 -
D.C.C. n° 144 del 13/06/2012 - D.C.C. n° 198 del 25/07/2012 - D.C.C. n° 214 del 12/09/2012
D.C.C. n° 32 del 06/02/2013 - D.C.C. n° 77 del 07/05/2013 - D.C.C. n° 91 del 28/05/2013 -
D.C.C. n° 92 del 28/05/2013 - D.C.C. n° 185 del 30/09/2015;

Con Delibera di Consiglio Comunale N° 289 del 22/12/2015 è stato approvato l'“ATTO DI INDIRIZZO PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO DELLA CITTA' DI FANO” dove si sono definiti gli strumenti di Governo del Territorio:

- Il Piano Strategico per la Città di Fano nel contesto Territoriale;
- Revisione del PRG e formazione di un nuovo strumento di pianificazione e programmazione del governo del territorio;
- L'agenda Urbana;

L'Agenda Urbana è uno strumento operativo che da una visione organica delle problematiche emerse in questi ultimi anni, in particolare la citata delibera N° 289 del 22/12/2015 al punto a) della Fase 1 dell'Agenda Urbana individua l'obiettivo della: “Risoluzione delle criticità legate ad alcune applicazioni delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti;

DATO ATTO che le U.O.C. Sportello Unico della Attività Edilizia e U.O.C. Sportello Unico delle Attività Produttive hanno rilevato una serie di criticità emerse durante le istruttorie della pratiche edilizie legate all'applicazione pratica delle NTA;

EVIDENZIATO che le modifiche proposte riguardano in linea generale i seguenti aspetti:

- applicazione della definizione di SUL in merito alle scale comuni;
- aggiornamento normativo in merito alle leggi in materia di risparmio energetico;
- specifiche applicative in merito al reperimento degli standard a parcheggio;
- integrazione delle definizioni delle categorie funzionali / usi previsti della NTA;
- adeguamento delle NTA in merito alle attività commerciali ai sensi del Regolamento

Regionale del 02/04/2015 n° 1 “Disciplina delle attività di commercio in sede fissa, in attuazione del Titolo II, Capo I della legge regionale 10 novembre 2007 n. 27 (Testo Unico in materia di commercio);

- adeguamento in merito a modifiche relative al D.P.R. 380/01 e s.m.i.;

DATO atto che in data 1/9/2016 si è tenuto un tavolo tecnico tra U.O. Pianificazione Territoriale U.O.C. SUAE e SUAP al fine di condividere la proposta della presente deliberazione;

RITENUTO di adottare la variante alle NTA del PRG costituita dai seguenti elaborati :

- Testo comparato: NTA PRG vigente / NTA PRG variante (Allegato A)
- Relazione illustrativa (Allegato B)

CONSIDERATO CHE:

Si tratta di una variante ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/92 e succ. mod e integrazioni, in quanto comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano non comporta un incremento del carico urbanistico, non varia le destinazioni d'uso delle aree, non modifica la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona.

La variante interviene a chiarimento di meccanismi di attuazione delle previsioni insediative e come aggiornamento normativo in merito alle leggi sul risparmio energetico e alle leggi regionali sul commercio;

non si ha un nuovo consumo del suolo e in particolare non si prevedono ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola pertanto non si ricade nella disposizione dell'art. 11 della L.R. 23 novembre 2011, n. 22 *“Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"*;

si prescinde dalle analisi previste dall'art. 5 della L.R. n. 14/2008 – *Norme per l'edilizia sostenibile*, in quanto la variante normativa in oggetto non è in grado di generare trasformazioni territoriali e urbane valutabili;

VERIFICATO che la presente variante al P.R.G.:

è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale approvata con delibera di consiglio comunale n. 387 del 15/12/2005 e con delibera di consiglio comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

non è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica in quanto non ha impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 1.3, punto 8, lettere a) *le varianti di cui all'art. 15 comma 5 della L.R. 34/92 e s.m.i., h) le varianti al PRG contenenti precisazioni normative a chiarimento di meccanismi di attuazione delle previsioni insediative, ferma restando l'entità del carico urbanistico, k) le varianti agli*

strumenti urbanistici generali e attuativi che non determinino incrementi del carico urbanistico, che non contemplino trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa" delle linee guida approvate con D.G.R. n. 1813/10 della Regione Marche, come è stato attestato dal Dirigente del Servizio LL.PP. e Urbanistica Arch. Adriano Giangolini con comunicazione alla Provincia di Pesaro-Urbino Prot. 0068229 del 20/10/2016 ai sensi del paragrafo 1.3, punto 10 delle Linee Guida e confermato dalla stessa Provincia in qualità di Autorità Competente con comunicazione del 25/10/2016 inviata a mezzo PEC e assunta agli atti con Prot. 0078374 del 25/10/2016;

VISTO il parere favorevole n° 3414/16 del 1/12/2016 P.G. 852001 assunto agli atti del Comune di Fano il 01/12/2016 con P.G. 0078374 ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 e s.m.i al Servizio 11 - P.O. 11.3. "Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio" della Provincia di Pesaro e Urbino";

VISTO il parere favorevole ASUR assunto agli atti del Comune di Fano il 13/12/2016 con P.G. 80706;

VISTA la richiesta di parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici trasmessa il 20/10/2016 con P.G. 0068227;

DATO ATTO che:

il responsabile del procedimento è l'ing. Marco Ferri in qualità di Funzionario Preposto dell'U.O. Pianificazione Territoriale;

ai sensi del paragrafo 2.2 del Titolo II del Regolamento della L.R. 23 novembre 2011 n. 22, approvato con D.G.R. Marche n. 53 del 27/01/2014 il responsabile del procedimento, **attesta** che la variante non prevede una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico non rientrando nell'ambito di applicazione definito alle lettere a) b) c) d) del citato paragrafo 2.2, in quanto:

- è una variante che non comporta una maggiore capacità edificatoria, o un incremento del rapporto di copertura vigente alla data di approvazione del Regolamento citato;
- sono norme generali che non interessano superfici specifiche del terreno;
- non comporta un cambio di destinazione d'uso rispetto a quanto previsto dal P.R.G. vigente, non introducendo così destinazioni d'uso che possono determinare un aumento dell'esposizione al rischio idraulico;
- non è uno strumento di pianificazione territoriale attuativa previsto dalla L.R. 34/92 trattandosi di variante alle NTA dello strumento urbanistico generale;

Il Responsabile del procedimento attesta inoltre che la verifica dell'applicazione delle disposizioni prescritte al comma 3 dell'art. 10 della LR 23 novembre 2011, n. 22, circa il perseguimento dell'invarianza idraulica, avverrà al momento del rilascio dei singoli titoli abilitativi per attività di trasformazione comportanti variazioni di permeabilità superficiale, in tale sede dovrà essere redatta, congiuntamente alla progettazione, l'asseverazione sull'invarianza idraulica secondo i criteri stabiliti dalla DGR Marche n. 53 del 27/01/2014;

VISTO che la Commissione Consiliare Urbanistica ha espresso, nella seduta del 17.12.2016

Verbale n. 65;

VISTE

- la L.R. 5 agosto 1992 n. 34 “*Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio*” e s.m.i.;
- il Piano Regolatore Generale vigente adeguato al PPAR, approvato con D.C.C. n. 34 del 19/02/2009;
- la LR 23/11/2011 n. 22 “*Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico....*”;
- la D.G.R. 53 del 27/01/2014 Regolamento di attuazione della L.R. 23/11/2011 n. 22 “*Criteri, modalità e indicazioni tecnico operative per la verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l’invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali*”;
- la L. 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii., “*Legge urbanistica*”;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1813 del 21/12/2010, “*Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010*”;

ATTESTATO che è stata verificata la regolarità tecnica amministrativa contabile in merito alla correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL come previsto dall’art. 3 del D.L. 174/2012 e che il presente atto NON comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs.vo 18.8.2000 n 267 :

- Responsabile del Settore V Servizi Lavori Pubblici e Urbanistica arch. Adriano Giangolini in data 13.12.2016, favorevole;
- Responsabile del Servizio Ragioneria dott.ssa Daniela Mantoni in data 14.12.2016, non dovuto;

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 21

VOTANTI: 13

VOTI FAVOREVOLI: 13

VOTI CONTRARI: 0

ASTENUTI: 8 (Aguzzi, Delvecchio, Fontana, Magrini, Mirisola, Omiccioli, Pierpaoli, Santorelli)

DELIBERA

1) DI ADOTTARE ai sensi degli artt. 15 comma 5 e 30 della L.R. n. 34/92 e s.m.i. la Variante alle NTA del PRG vigente agli artt. 5, 6, 8, 24, 25, 35, 39, 40, 42, 44, 46, 53, 20 SPA (Sistema Paesistico Ambientale) così come descritta nelle premesse e nella relazione allegata alla lett. B e in conformità ai pareri espressi costituita dal seguente elaborato allegato alla presente

deliberazione:

Testo comparato: NTA PRG vigente / NTA PRG variante (Allegato A)
Relazione illustrativa (Allegato B)

2) DI DARE ATTO che la presente variante è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

3) DI DARE ATTO che la presente variante non è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica ai sensi di quanto disposto dal par. 1.3, punto 8, delle linee guida approvate con D.G.R. 1400/08 della Regione Marche poiché non determina incrementi del carico urbanistico e non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa come richiamato nelle premesse;

4) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l'ing. Marco Ferri, Funzionario Preposto dell'U.O. Pianificazione Territoriale;

5) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento ha motivato nelle premesse l'esclusione dalla Verifica di Compatibilità idraulica di cui alla DGR n.53 del 27/01/2014, così come riportato in premessa;

6) DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore 5° Servizi Lavori Pubblici ed Urbanistica per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. n.ro 34/1992 nonché di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;

7) DI DARE ATTO che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Marche con le modalità di cui al D.Lgs 02/07/2010 n. 104, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199;

**Entra la consigliera Ruggeri.
Sono presenti n. 22 consiglieri.**

Inoltre mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 22

VOTANTI: 13

VOTI FAVOREVOLI: 13

VOTI CONTRARI:

ASTENUTI: 9 (Aguzzi, Delvecchio, Fontana, Magrini, Mirisola, Omiccioli, Pierpaoli, Ruggeri, Santorelli)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
Fulvi Rosetta
F.to digitalmente

La Segretaria Generale
Renzi Antonietta
F.to digitalmente

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **245** del **22/12/2016** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 28/12/2016

L'incaricato dell'ufficio segreteria
PORTINARI GLORI RAFFAELLA
